

GIURISPRUDENZA

2 - Dopo la sentenza della corte costituzionale n. 143 del 1997, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 1° e 4° comma, l. 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, prevedeva che il valore di riferimento, per determinare il canone e quindi il capitale per l'affrancazione, fosse costituito dagli estimi catastali di cui alla l. 29 giugno 1939 n. 976, sussiste il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., se il giudice del merito, nell'effettuare il relativo computo, non lo aggiorna periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, e ad impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente.

3 - L'abrogazione, per effetto dell'art. 8 l. 22 luglio 1966 n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell'art. 972 c.c., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell'utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

4 - L'onere dell'interessato, a cui sia stata notificata un'ordinanza di affrancazione, emessa dal pretore ai sensi dell'art. 5 l. 22 luglio 1966 n. 607, di riassumere il giudizio entro tre mesi dalla notifica per evitare che detto provvedimento acquisti autorità di giudicato, non impedisce però che la parte interessata, avendone avuto comunque conoscenza, lo impugni, senza esser sottoposto ad alcun particolare limite temporale. — Cass., sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13595, Di Jeso c. Salierno, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, 183.